

DCR/310/PC/2025 dd 14/03/2025

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c.4. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso di protezione civile a favore della popolazione dell'Emilia Romagna e della Toscana, in vista dell'evento meteo significativo previsto a partire dalla giornata del 14 marzo 2025 e impegno di spesa.

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decisione

1. È autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64, nell'ambito della solidarietà nazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile, a favore delle popolazioni della Regione Emilia-Romagna e della Toscana in vista dell'evento meteo significativo previsto a partire dalla giornata del 14 marzo 2025.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, sono autorizzati:
 - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 36/2023;
 - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. n. 64/1986;
 - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai

lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della L.R. n. 64/1986;

f) il rimborso ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di emergenza, nonché la riparazione e ripristino dei mezzi e delle attrezzature impiegati nelle attività;

g) l'utilizzo di sistemi elettronici di pagamento ai sensi dell'articolo 33 c 3 bis L.R. 64/1986 ed articolo 9 del Regolamento di cui al DPR di data 20 giugno 2005 n. 0195/Pres per far fronte ad esigenze impellenti di immediata necessità per la riuscita delle operazioni.

3. È impegnata la spesa di Euro 100.000,00 sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64:
 - euro 35.000,00 a carico del capitolo 61000 (PdC 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo), a copertura delle spese di cui al punto 2, dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
 - euro 20.000,00 a carico del capitolo 61001 (PdC 1.03.02.99.000 - altri servizi diversi n.a.c.), a copertura delle spese di cui al punto 2, dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
 - euro 20.000,00 a carico del capitolo 61010 (PdC 2.02.01.05.000 - Attrezzature), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 2 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
 - euro 10.000,00 a carico del capitolo 61002 (PdC 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 2 dalla lettera e) alla lettera f) del presente provvedimento;
 - euro 10.000,00 a carico del capitolo 61003 (PdC 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese di cui al punto 2, lettera e) del presente provvedimento;
 - euro 5.000,00 a carico del capitolo 61007 (PdC 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private) a copertura delle spese di cui al punto 2, lettera f) del presente provvedimento.
4. Di dare atto che la spesa pari ad euro 5.000,00 sul capitolo 16241 delle uscite (PdC 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), relativa agli oneri straordinari del personale di protezione civile, di cui all'articolo 2, lettera d), è posta carico delle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 17 e 1449/2024.
5. È dato atto che le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 1 saranno eventualmente richieste, a titolo di rimborso, al Dipartimento della protezione civile.
6. Di demandare al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento e

l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

7. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

- Il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità;
 - L'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di protezione civile;
 - L'Allerta 028/2025 del 13 marzo 2025 delle ore 12:27 emessa dal Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpa Servizio Idro-Meteo-Clima e dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna che individua le zone con scenari di criticità idraulica ed idrogeologica con allerta rossa e temporali e vento con allerta arancione, con validità fino dalle 00:00 del 14 marzo 2025 fino alle 00:00 del 15 marzo 2025;
 - Il comunicato 001/MT17 del 13 marzo 2025 delle ore 20:36, con il quale, a seguito della riunione dell'Unità di Crisi del Dipartimento di protezione civile con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per il maltempo previsto, la Commissione speciale di protezione civile ha chiesto alle Regioni di comunicare l'eventuale pronta disponibilità della Colonna Mobile Regionale (CMR) in modalità soccorso acquatico con indicazione della tipologia delle squadre acquatiche e relative dotazioni ipotizzando la prima operatività nelle province di Bologna e Ravenna, nonché di moduli di pompaggio;
 - L'Allerta meteo del 14 marzo 2025 delle ore 10:26 emessa dalla Regione Toscana che individua le zone con scenari di rischio idraulico con allerta rossa e rischio idrogeologico con allerta arancione per le giornate del 14 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e di rischio temporali con allerta arancione per la giornata del 14 marzo 2025;
 - Il comunicato 014/MT17 del 14 marzo 2025 delle ore 14:56, con il quale, a seguito del passaggio ad allerta rossa della Regione Toscana e dell'ampliamento dell'allerta rossa da parte della Regione Emilia-Romagna, su indicazione del Dipartimento di protezione civile, la Commissione speciale di protezione civile ha chiesto alle Regioni di comunicare, con urgenza, la disponibilità ad inviare CMR in modalità attività di scouting, moduli di pompaggio e kit idraulici;
 - Il comunicato 018/MT17 del 14 marzo 2025 delle ore 16:55, con il quale, su nulla osta del Dipartimento di protezione civile, la Commissione speciale di protezione civile ha attivato le Colonne Mobili delle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia; in particolare la Protezione Civile della Regione interviene:
 - in attività di scouting con n. 2 funzionari;
 - in attività di soccorso con squadre di volontari e funzionari con varie tipologie di moduli di pompaggio, kit idraulici e relativa attrezzatura.
 - D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione.
- In considerazione dell'evento meteo significativo illustrato nei citati allerta meteo

Motivazione

e dell'attivazione della colonna mobile regionale effettuata dalla Commissione speciale di protezione civile con il comunicato 018/MT17, si rende necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna e della Toscana, con l'invio di funzionari regionali e volontari di protezione civile con la necessaria attrezzatura e di autorizzare la relativa spesa sul Fondo regionale per la protezione civile.

Riferimenti normativi

- legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001, la Regione è autorizzata ad intervenire, nell'ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 9, comma 5, in base al quale gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione;
 - 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa al Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
- l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvati con R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
-dott. Massimiliano Fedriga -